



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Università Europea di Roma
Protocollo n. 1979/19 VERB
del 12/10/19

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA'.

A.A. 2018/2019

Convenzione TIROCINIO

COGNOME E NOME FAGGIANI MICHELA

MATRICOLA SOS492

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Convenzione per tirocinio

CONVENZIONE DI TIROCINIO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ' A.A. 2018/2019

TRA

L'università Europea di Roma, codice fiscale/partita IVA 08447281000, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Direttore Generale in persona del Dott. Roberto Filieri nato a Taranto (TA) il 24/03/1966, e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede dell'Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (RM),

E

L'Istituto I. C. FACILEI SEZZE - BASSIANO di SEZZE

Codice fiscale 80005890597 denominato nel proseguo "soggetto ospitante",
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. DOT. SSA FIORELLA DE ROSSI

Nato a LATINA (LT) il 19.08.1960;

CODICE IBAN IT 03 R 01000 03245 341300312631

PREMESSO

Che il corso di Specializzazione per le attività di sostegno attivato ai sensi del D.M. 30/09/11, recante: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei Corsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n. 249" comprende un periodo di tirocinio da svolgere presso istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'Istruzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997

ART. 2

Gli studenti del Corso saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.

ART.3



- A. Il tirocinio, ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- B. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor scelto dal soggetto ospitante, d'intesa con il soggetto promotore, tra i docenti dall'istituzione scolastica, secondo le seguenti priorità:
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno con almeno 5 anni di anzianità di servizio;
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con almeno 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
- C. Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:
- Nominativo del tirocinante
 - Nominativo del tutor
 - Registro con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - Estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità CIVILE.
- D. Il dirigente scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti della normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

SULLE ATTIVITA' DI TIROCINIO ESERCITERANNO LA LORO VIGILANZA IL SOGGETTO PROMOTORE E GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI COMPETENTI (ART. 15, CO. 23, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249)

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto:

- A. Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, ai sensi dell'allegato B del Decreto 30 settembre 2011, osservando gli orari concordati e rispettando gli ambienti di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- B. Rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



- C. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- D. Qualora si verificassero da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione del tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio;
- E. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

ART. 5

- A. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 9188561332) nonché la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Polizza n. 110599801). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
- B. Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione del tirocinio e a inviare comunicazione alla Regione o alla Provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o in mancanza agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- In caso di trasferimento del tutor, procedere d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.

ART. 7



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Convenzione per tirocinio

Per le prestazioni di cui al precedente art. 6, l'Ente promotore riconoscerà al soggetto ospitante l'importo onnicomprensivo di € 300.00

ART. 8

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di un anno, con esclusione del rinnovo tacito. Ai sensi di legge il presente atto è esente da bollo. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.9

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività in relazione alla presente convenzione, a trattare i dati dei tirocinanti assolvendo agli obblighi di somministrazione dell'informativa e ove necessario, acquisizione del consenso, al trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia di cui una andrà all'istituto ospitante ed una al soggetto promotore

Roma, lì 12/10/19

Per l'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Il Direttore Generale

Per l'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Fiorella De Rossi)



(TIMBRO CIRCOLARE DELLA SCUOLA)